



COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO

PROVINCIA DI BELLUNO

Fraz. Celat n.16

32020 SAN TOMASO AGORDINO (BL)

Tel. 0437598004 – Fax 0437598034



PEFC

18-22-01/38

Ufficio anagrafe:	san.tomaso@agordino.bl.it
Ufficio segreteria:	segreteria.santomaso@agordino.bl.it
Ufficio ragioneria:	ragioneria.santomaso@agordino.bl.it
Ufficio tecnico:	tecnico.santomaso@agordino.bl.it
Ufficio Polizia Locale:	vigilanza.santomaso@agordino.bl.it

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LEGNAME
APPARTENENTE AL PATRIMONIO
DEL COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. _____ del _____

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la concessione, ai privati che ne facciano motivata richiesta, di quantitativi di legname ad uso combustibile o da costruzione, da ricavarsi nei boschi di proprietà comunale.

Le concessioni di legname a qualsiasi titolo richieste, sono comunque effettuate a discrezione dell'Amministrazione comunale, in base anche alle disponibilità derivanti dal Piano di Riassetto Forestale vigente.

Le modalità di presentazione delle domande, i termini, l'istruttoria e la valutazione delle stesse, la concessione delle piante, l'esbosco di legname, il pagamento e quant'altro, sono soggette al rispetto di quanto di seguito stabilito.

TITOLO I

Legname da costruzione

Art. 1

Il presente titolo disciplina la concessione di legname da costruzione appartenente al patrimonio comunale, destinato alla costruzione o ristrutturazione di fabbricati all'interno del territorio comunale.

Art. 2

La concessione può essere rilasciata esclusivamente per la realizzazione di interventi su fabbricati aventi uso abitativo (comprese le relative pertinenze) o agricolo.

Art. 3

La concessione è rilasciata esclusivamente ai richiedenti residenti nel Comune di San Tomaso Agordino da almeno due anni, salvo diversa disposizione in merito deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 4

Le concessioni di legname ai privati, da effettuarsi con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, possono riguardare assegnazioni sia a titolo gratuito che assegnazioni a pagamento.

Le concessioni riguardanti assegnazioni a titolo gratuito, sono a favore di persone colpite da calamità e non proprietarie di boschi idonei allo scopo o di Associazioni di volontariato operanti sul territorio, senza fini di lucro. La concessione di tali assegnazioni sarà rilasciata con deliberazione da parte della Giunta Comunale dopo attenta valutazione e sentito il parere della Guardia Boschiva in merito agli aspetti tecnici.

Le concessioni riguardanti assegnazioni a pagamento sono rilasciate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale, sentito il parere della Guardia Boschiva in merito agli aspetti tecnici, in base alla tipologia di legname ed in base al suo utilizzo (es. legname da opera – stangame per uso recinzioni).

Art. 5

Non si potranno concedere assegnazioni, né a titolo oneroso né gratuito a:

- a) persone non residenti nel Comune alla data della domanda.
- b) cittadini che abbiano pendenze amministrative con il Comune;
- c) chiunque, qualora il quantitativo richiesto superi le disponibilità derivanti dal Piano di Riassetto Forestale vigente.
- d) casi in cui si possa supporre un indebito interesse o lucro.

Art. 6

Le domande per l'ottenimento della concessione riguardanti l'assegnazione di legname da costruzione dovranno essere inoltrate entro il 30 di giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Quelle non presentate entro i termini stabiliti di cui sopra saranno rimandate alla concessione per il semestre seguente. Le domande di assegnazione di legname da costruzione, dovranno essere:

- indirizzare all'Amministrazione comunale;
- redatte in carta legale o resa legale con applicazione di marca da bollo di importo vigente per l'assegnazione di legname a pagamento;
- contenere le generalità, la residenza ed il numero di codice fiscale del richiedente;
- datate e sottoscritte dal richiedente;

Le domande, a seconda dei casi, dovranno essere integrate con tutta la documentazione eventualmente richiesta dagli uffici Comunali competenti.

Art. 7

La concessione del legname da costruzione viene disposta previa deliberazione della Giunta Comunale che individui la quantità di legname da destinare al richiedente.

Il Responsabile Servizio Tecnico verificherà la necessità e l'attendibilità della richiesta, concedendo il legname in rapporto ai lavori da eseguire fino ad un massimo di 10 metri cubi.

Art. 8

Le piante eventualmente da concedersi saranno scelte, martellate e stimate dalla Guardia Boschiva, titolare del martello forestale, nel rispetto del piano di riassetto forestale vigente.

Il valore sarà calcolato a metro cubo e la misurazione del legname sarà fatta seguendo le prescrizioni del capitolato tecnico forestale vigente nella provincia di Belluno.

Art. 9

La massa legnosa concessa a titolo gratuito o a prezzo di valore di mercato , in base al presente Regolamento, non potrà essere venduta o ceduta a terzi.

L'inadempienza rilevata al presente articolo comporterà l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per il periodo di 3 (tre) anni.

Art. 10

Il materiale legnoso assegnato a titolo gratuito o a prezzo di valore di mercato, in base al presente Regolamento, non potrà essere asportato dal bosco prima di aver ottenuto l'atto di concessione da parte del Comune.

Il taglio delle piante, l'allestimento ed esbosco dei prodotti sarà eseguito osservando i regolamenti forestali vigenti e le prescrizioni eventualmente indicate nella concessione.

La ramaglia, i cimali e gli altri scarti delle piante concesse restano di proprietà del concessionario .

Qualora il concessionario si rifiuti di usufruire della ramaglia e degli altri scarti, questi restano di proprietà del Comune che potrà destinarli ad altri come quota combustibile.

Art. 11

Il legname dovrà essere impiegato per l'uso cui è stato concesso. E' altresì vietata la cessione ad altri della concessione avuta pena la revoca della stessa e le sanzioni di cui all'art. 23.

Art. 12

Il taglio e l'abbattimento del legname dovrà essere effettuato entro un anno dalla data di concessione e, se non eseguito entro tale termine, il Comune intenderà tale comportamento come rinuncia dello stesso.

Art. 13

Il pagamento del legname avverrà in una unica soluzione, a misurazione avvenuta ed a seguito del relativo verbale di misurazione, entro il termine di 30 giorni dalla consegna del verbale stesso. Il mancato o ritardato pagamento entro il termine di cui sopra, comporterà, oltre alle sanzioni pecuniarie di Legge, l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per il periodo di 3 (tre) anni .

Art. 14

Il taglio di piante non assegnate o il mancato rispetto dei confini delle aree concesse per la ripulitura ed il decespugliamento, sarà perseguito a norma di Legge.

TITOLO II

Legname uso combustibile

Art. 15

Il presente titolo disciplina la concessione di legname ad uso combustibile appartenente al patrimonio comunale.

Art. 16

Il bosco di proprietà comunale necessita di cure colturali più o meno costanti a seguito del suo utilizzo così come previsto dal Piano di riassetto forestale del Comune. L'assegnazione di legname ad uso combustibile non è tuttavia un diritto dei censiti ma una concessione ai capifamiglia residenti da almeno due anni nel Comune di San Tomaso Agordino, rilasciata ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione comunale.

Art. 17

L'assegnazione di legname ad uso combustibile può essere costituita da:

- a) ramaglia, cimali e scarti di piante utilizzate provenienti da spoglio di lotti boschivi;
- b) da piante secche, deperite o deperienti, schiantate o non atte alla commercializzazione;
- c) da bosco governato a ceduo o da specie legnose ingombranti non atte ad altri usi;
- d) legname proveniente da sfolli o diradamenti boschivi;
- e) eventualmente anche da piante mature o stramature;

Art. 18

Di anno in anno, sentita la Guardia Boschiva e comunque in base al piano di riassetto forestale vigente, saranno individuate le zone boschive bisognose di cure selvicolturali a seguito delle quali si otterrà il legname da combustibile da destinarsi ai richiedenti.

Art. 19

La domanda per l'ottenimento dell'assegnazione di legname ad uso combustibile dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 30 aprile di ogni anno, assieme alla ricevuta del pagamento, a mezzo bollettino postale, della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale in modo tale che i competenti Uffici Comunali abbiano la possibilità di inoltrare tutta la documentazione necessaria al Servizio Forestale Regionale per ottenere le autorizzazioni del caso. Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di cui sopra, per l'assegnazione di legname ad uso combustibile relativo all'anno in corso. Le domande dovranno essere consegnate presso lo sportello comunale. Ogni capofamiglia avrà diritto soltanto ad una concessione per l'assegnazione di legname ad uso combustibile all'anno.

Art. 20

Le assegnazioni di legname ad uso combustibile sono concesse previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal Servizio Forestale di Belluno. Ogni assegnazione di legname sarà contraddistinta da apposito numero, indicato in modo visibile sul legname da asportare o in prossimità di esso. L'assegnazione di legna ad uso combustibile è conosciuta con il termine "parte" da molti cittadini del Comune di San Tomaso Agordino. Di seguito con il termine parte si intenderà la singola assegnazione di legname ad uso combustibile, mentre con il termine "parti" si intenderà un insieme di assegnazioni.

Al termine delle operazioni di martellata ed identificazione delle "parti" effettuata dalla Guardia Boschiva, si procederà alle operazioni di sorteggio delle parti con i richiedenti delle assegnazioni.

Come consuetudine radicata negli anni, le operazioni di sorteggio sono svolte pubblicamente dalla Guardia Boschiva, nelle varie frazioni del Comune. Alle operazioni di sorteggio partecipano le persone che hanno presentato domanda di assegnazione di legname ad uso combustibile entro il termine previsto. Nel caso in cui non sia presente la persona che ha presentato la domanda di cui sopra (o un suo delegato) viene pubblicamente estratto il numero corrispondente dalla Guardia Boschiva ed assegnata la parte.

La parte non è cedibile ad altri ed il beneficiario è obbligato al taglio e accatastamento del legnatico entro di i termini stabiliti dalla normativa vigente e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

Le parti non tagliate e accatastate nei termini previsti, se non per giustificato motivo comunicato per iscritto, saranno considerate come rinuncia della concessione e riassegnate durante l'anno successivo.

Art. 21

In casi eccezionali, la concessione di materiale legnoso di cui all'Art. 17 di potrà essere assegnata, su richiesta scritta e motivata, in una zona particolare scelta dal richiedente, oppure potranno essere autorizzate " pulizie boschive" , recupero di schianti o piante morte.

Tale richiesta dovrà essere trasmessa in allegato alla domanda per l'ottenimento dell'assegnazione di legname ad uso combustibile di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

La richiesta sarà valutata dalla Giunta comunale, nel rispetto del Piano di Riassetto Forestale vigente e sentito il parere della Guardia Boschiva. Nel caso in cui la richiesta sopra descritta non sia accolta, l'assegnazione di legname ad uso combustibile sarà effettuata con le modalità descritte dagli articoli precedenti.

Disposizioni comuni

Art. 22

- E' proibito utilizzare legname, legna od altri prodotti non assegnati, nonché danneggiare le piante circostanti ed il novellame.
- Il segno del martello posto al piede della pianta deve rimanere ben visibile e non deve essere alterato o distrutto, al fine di poterlo ben riconoscere in occasione di qualsiasi controllo.

- Il taglio dovrà essere eseguito rasente terra in modo comunque da non danneggiare la specchiatura della martellata e l'impronta del Martello Forestale.
- Nel ceduo, inoltre, il taglio dei polloni non dovrà compromettere il ricaccio della ceppaia.
- L'esbosco del legname e lo sgombero dei residui dell'utilizzazione dovranno eseguirsi il più rapidamente possibile, e comunque non oltre il termine previsto dal presente Regolamento, senza provocare danni alla vegetazione ed alle ceppaie che rimangono a dotazione del bosco.
- Sono da evitare accuratamente perdite di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari.
- E' da evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio di mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva dei tracciati.
- E' vietato abbandonare nel bosco rifiuti di qualsiasi natura, che dovranno essere raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento.

Altre particolari prescrizioni per il taglio:

Per quanto non previsto nel presente regolamento, circa il taglio, allestimento ed esbosco del materiale assegnato, si fa riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. **Sono fatte salve le disposizioni normative riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Sanzioni

Art. 23

Chi non ottempera alle prescrizioni contenute negli articoli del presente Regolamento è soggetto alla perdita del diritto di poter ottenere la concessione per tre anni ed alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 o a quelle previste dalla normativa vigente per ogni specifica violazione.

Entrata in vigore

Art. 24

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione del Consiglio comunale di approvazione, della quale è parte integrante.